

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PER IL PERIODO H. 24.00 DEL 30.11.2022 - H. 24.00 DEL 30.11.2023
Polizza All Risks Property**

Determinazione a Contrarre R.G. n. 5894 del 10/08/2022, esecutiva in data 11/08/2022

**Responsabile Unico del procedimento,
Responsabile Servizio amministrativo avvocatura e assicurazioni**

Dott.ssa Emanuela Predelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

DISPOSIZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA CLAUSOLE CONTRATTUALI

art.1) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa del rischio All Risks dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Milano.

La durata iniziale del contratto che si intende affidare è di anni UNO (1), a decorrere presuntivamente dalle ore 24.00 del 30.11.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2023, o comunque dalla consegna, anche in via d'urgenza, del servizio.

In attuazione dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto, il cui valore complessivo per anni UNO (1), è pari ad Euro 400.000,00, di cui Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è articolato in un unico Lotto:

INDICAZIONE DEL LOTTO	Importo complessivo appalto per la durata di anni UNO (1), posto a base d'asta
Lotto 1: All Risks Property	€ 400.000,00
TOTALE	€ 400.000,00

Il valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad Euro 400.000,00

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati calcolati i costi della manodopera.

art.2) DISCIPLINA CONTRATTO

Il contratto affidato nell'ambito del presente appalto sarà disciplinato da:

- il Dlgs. 209/2005 s.m.i. (Codice delle assicurazioni private);
- D.Lgs. 50/2016. Codice dei contratti pubblici e Linee guida ANAC e dei Ministeri competenti;
- Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018;
- Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018;
- Codice Civile;
- Regolamento di cui all'art. 216, c. 27 octies del D.Lgs. 50/2016
- Capitolato tecnico d'appalto/Contratto di polizza;
- capitolato d'oneri.

art.3) COORDINAMENTO DELL'APPALTO

3.1 - Responsabile Generale dell'Impresa

Il Responsabile Generale è il responsabile dell'organizzazione, dotato di comprovata adeguata esperienza, messo a disposizione dall'Impresa per eseguire l'appalto e deve essere in grado di assicurare il regolare svolgimento dell'appalto. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte Responsabile Generale dell'impresa dovranno intendersi come fatte direttamente all'impresa.

L'impresa deve fornire, entro due giorni dall'assunzione dell'appalto ed immediatamente, qualora vi siano successive variazioni anche temporanee, il nominativo del Responsabile Generale, al quale competono la supervisione sull'esecuzione dell'appalto per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al Direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante.

Qualora il Responsabile Generale non dimostrasse un'adeguata esperienza e capacità di per condurre l'appalto, la stazione appaltante potrà richiederne l'immediata sostituzione con altro di pari o superiore curriculum.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile Generale (ferie, malattie, etc.) l'Impresa deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto di pari professionalità e dotato dei requisiti richiesti.

3.2 - Responsabile Unico del Procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall'art. 6 Legge n° 241 del 1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il R.U.P. comunque:

- ⇒ ha l'obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici,
- ⇒ vista, in segno di conferma, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto",
- ⇒ trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- ⇒ acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica,
- ⇒ promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dal presente atto.

3.3 - Direttore dell'esecuzione

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Direttore dell'esecuzione sono definite dall'art. 101 del dlgs n. 50/2016 dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione, comunque:

- ⇒ sottoscrive "verbale di consegna della prestazione"
- ⇒ provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- ⇒ assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

- ⇒ svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
- ⇒ redige, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione del contratto;
- ⇒ redige apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
- ⇒ segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria;
- ⇒ accerta eventuali danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

In considerazione del valore dell'appalto le funzioni di Direttore dell'esecuzione saranno di norma svolte dal RUP, fatta salva eventuale diversa valutazione da parte della stazione appaltante.

art.4) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'Impresa aggiudicataria deve adibire al servizio esclusivamente personale qualificato la cui età non dovrà in alcun caso essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge o dai contratti di lavoro di categoria. L'Ente appaltante potrà peraltro ed insindacabilmente richiederne la sostituzione.

L'Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'appalto, ricadendo sull'appaltatore la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperativa, anche ai soci, i contenuti economico-normativi del contratto collettivo di lavoro nazionale e locale vigente, nonché tutte le eventuali modificazioni intervenute nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche e sulle procedure relative alle attività da prestarsi e sulla tempistica delle stesse, sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati.

L'Impresa deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e malattie professionali, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, la Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

art.5) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I danni derivanti dal non corretto espletamento dell'appalto o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Ente o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Contratti di lavoro

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Impresa e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto l'impresa ancorchè non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Qualora, l'aggiudicatario intenda affidare la gestione, istruzione, definizione e liquidazione dei sinistri nell'interesse dell'ente (loss adjuster) ad una società terza dovrà, in sede di aggiudicazione, comunicare alla Stazione appaltante, il nominativo di tale società, qualora non coincida con il gestore del contratto.

Sarà onere dell'Aggiudicatario pertanto individuare, nell'interesse dell'Ente, la società specializzata nell'erogazione del predetto servizio, e quindi idonea alla definizione, alla stima e alla liquidazione dei sinistri.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione della società designata, qualora non si ritenesse soddisfatto del suo operato.

La società così individuata dovrà essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 80 del decreto 50/16.

L'aggiudicatario, la società incaricata della gestione dei sinistri e la CMM dovranno definire congiuntamente le modalità operative relative alla gestione degli stessi, secondo un disciplinare tecnico sottoscritto da tutte le parti. Tale procedura potrà subire delle modifiche in relazione alle esigenze operative che emergeranno in corso d'opera.

L'individuazione di tale società non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni affidate ed unico responsabile dell'assunzione del rischio.

art.6) PENALITA'

Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento, anche a mezzo di suo incaricato, rilevasse inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue, documentate, ed accettate il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia fideiussoria è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile Unico del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che l'Impresa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

L'ammontare delle penali è così determinato:

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni rispetto al termine indifferibile previsto dal presente Capitolato:

In caso di esecuzione parziale/inadeguata, sarà applicata una penalità pari al:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo maturato rispetto al termine di esecuzione formalmente fissato e comunicato dal presente Capitolato, dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, sarà applicata una penale nella misura del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non inferiori a € 50, fatte salve eventuali proroghe accordate per iscritto;
- trascorso infruttuosamente il nuovo termine per l'esecuzione comunicato dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, sarà applicata una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatte salve eventuali proroghe accordate per iscritto, per un massimo di ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;
- trascorsi inutilmente gli ulteriori 10 giorni, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale netto, fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto prevista al successivo art. 7 ed all'esecuzione in danno prevista al successivo art. 8.

art.7) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, é vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

In considerazione della natura delle prestazioni da eseguire, tutte le attività da eseguire nel contratto dovranno essere eseguite integralmente dall'appaltatore.

art.8) RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

8.1 - Risoluzione

E' facoltà dell'Ente risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere e fatta salva l'esecuzione in danno e spese

dell'Aggiudicatario inadempiente, qualora venga definitivamente accertato che l'Aggiudicatario stesso abbia operato gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate, che abbiamo causato disservizio o danno per l'Amministrazione, comprese quelle derivanti dal comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto,
- c) violazione alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008),
- d) violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro,
- e) violazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali,
- f) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni,
- g) frode o tentata frode in danno dell'Ente
- h) subappalto non autorizzato,
- i) cessione anche parziale del contratto,
- l) inosservanza dell'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso,
- m) inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto,
- n) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati,
- o) inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto,
- p) applicazione di penali nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale netto,
- q) nei casi previsti dall'art. 108 del dlgs n. 50/2016.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.

8.2 - Recesso unilaterale a favore dell'Ente

L'Ente provvederà a recedere dal contratto:

1. nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D. Lgs.,
2. per altre cause motivate, che ostino alla continuazione nel rapporto contrattuale,
3. nei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16,
4. per esercizio della facoltà, che l'Ente si riserva, di cui all'art. 1671 del C.C. "Recesso unilaterale";
5. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dai sopra elencati punti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Nei casi previsti al punto 1 del primo capoverso l'Ente provvede al recesso mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) e senza preavviso.

Nei casi previsti ai punti 2, 3 del primo comma del presente articolo l'Ente provvede al recesso mediante comunicazione scritta certificata (PEC) con preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di definitivo accertamento della sussistenza delle condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso.

In caso di recesso per le motivazioni di cui ai punti 1, 2, 3 del primo comma del presente articolo l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo relativa alla quota di appalto già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota nei limiti delle utilità conseguite. E' esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell'appaltatore.

La facoltà, di cui ai punti 4 e 5 del primo comma del presente articolo verrà esercitata dalla Stazione Appaltante, per iscritto mediante invio di apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Impresa un'indennità corrispondente:

- al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall'Amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore;
- al valore delle spese già sostenute dall'Impresa per l'esecuzione dell'appalto prima della comunicazione dell'atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate dall'Amministrazione, previa adeguata relazione illustrativa e la presentazione di documentazione idonea;
- nel caso di recesso di cui al punto 5 del primo comma del presente articolo si procederà al pagamento anche del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, oltre alle prestazioni già eseguite. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

E' esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell'appaltatore.

L'Aggiudicatario inadempiente si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante posta elettronica certificata (PEC) dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a

porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione o del recesso sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

art.9) ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di recesso, ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di conclamata impossibilità di acquisire specifiche prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore inadempiente, anche non nel termine previsto dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante, qualora ritenga necessario o conveniente conseguire la prestazione, può affidare a mezzo di procedura che riterrà più idonea, l'esecuzione della prestazione medesima a diverso operatore economico in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

art.10) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*il regolamento europeo sulla protezione dei dati*", del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

Se da violazione di tali obblighi derivassero sanzioni per l'Ente, l'Assicurazione terrà indenne l'Ente da ogni onere finanziario.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli nel rispetto delle vigenti norme e del regolamento e policies dell'Ente. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, ai quali potranno essere attribuite funzioni procedurali previste dalla norma;
- altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente

acconsente ed autorizza espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice l'Aggiudicatario è designato dalla Stazione appaltante (d'ora in poi denominata Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi denominato Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari per l'espletamento dell'appalto e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al richiamato art. 29 del Codice.

Il Responsabile mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle, che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e si obbliga a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del contratto d'appalto e a garantirne l'integrità, assicurarne la pertinenza.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni ed i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il titolare può chiedere l'adozione di misure ulteriori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare né possa dar luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri amministratori di sistema ed i propri incaricati del trattamento e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità ed alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a sottoporre l'operato degli amministratori di sistema a verifica di rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa e ad inviarne report con cadenza almeno semestrale al Titolare.

Il Responsabile adotta, inoltre, sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità ed integrità e devono essere conservate, a cura del responsabile, per un anno o per tutto il periodo di validità del contratto, se di durata inferiore all'anno, e tenute a disposizione del Titolare, che può chiederne visione in qualunque momento anche senza preavviso.

Qualora la prestazione da rendere lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice ed a sottoporla al titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità, con le quali fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare, se da questo richiesto, la tutela della sua posizione innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine del contratto, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacea e/o elettronica) ed i supporti elettronici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale obbligazione.

Il Titolare, ove necessario, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per qualsiasi danno cagionato al titolare o a terzi per violazioni alle disposizioni del Codice anche da parte dei propri amministratori di sistema e/o dei propri incaricati del trattamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

art.11) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

art.12) GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi ed alle condizioni previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.

La garanzia definitiva è prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'impresa è obbligata a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, ai sensi del comma 10 dell'art 103 del dlgs n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata, ai sensi dell'art 103 comma 1 D.Lgs 50/16, e cesserà di avere effetto dall'atto di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto, anche senza la materiale restituzione del documento.

art.13) RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

L'aggiudicatario è tenuto a produrre, nel termine ordinatorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla richiesta, i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, fra i quali si elencano:

- a) la garanzia definitiva, di cui all'art 103 del dlgs n. 50/2016
- b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art 48 commi 12 e 13 del dlgs n. 50/16 se aggiudicatario fosse un raggruppamento temporaneo d'imprese,

La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine perentorio successivamente fissato è causa di decadenza dall'aggiudicazione.

In conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione l'Ente acquisisce ha facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese, che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo privato contraente.

art.14) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi eventuali allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa vigente in materia di appalti per forniture di beni e di servizi.

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto accetta espressamente ed incondizionatamente, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato e suoi allegati, nel bando di gara e suoi allegati, nella restante documentazione di gara e contenute in disposizioni di legge e/o di regolamento richiamate nel presente Capitolato.

In particolare l'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole contenute nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere data tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

art.15) STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà sottoscritto, a pena di nullità, per iscritto ed in modalità elettronica in forma pubblico amministrativa.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Pertanto con la sottoscrizione in forma pubblica amministrativa saranno dovuti i costi per la registrazione dell'atto (imposta di bollo e di registro), nonché il diritto di rogito, i diritti di scritturazione ed il diritto fisso.

art.16) ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/16, la Stazione Appaltante, anche nelle more della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020 l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto prima che sia intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione o la sottoscrizione del contratto e previa costituzione della garanzia definitiva, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna o acquisisca diritto a qualsivoglia indennità e/o compenso aggiuntivo.

In tal caso, su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione dispone l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto. L'avvio delle prestazioni viene ordinato all'appaltatore dal Broker per conto della Stazione Appaltante.

art.17) CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

art.18) COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di PEC.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

art.19) RIMANDO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme in tema di appalti di servizi e forniture.

Si richiamano, altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

art.20) CLAUSOLA BROKER

L'Ente si avvale dell'assistenza del Broker "GBSAPRI S.p.A." in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale verrà stipulato e/o modificato il contratto, nella misura dell'aliquota provvigionale sotto indicata:

- **7% per la polizza All risks Property.**

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

art.21) COMUNICAZIONE SINISTRI

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato Tecnico al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.

E' tenuta, tra l'altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato.

art.22) REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi è riconosciuta una sola volta, se le variazioni accertate risultano superiori al 10% (dieci per cento), e la modifica non altera la natura complessiva del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, e comunque in misura che non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. La valutazione della variazione viene effettuata prendendo a riferimento il premio annuo lordo risultante dall'applicazione dei tassi ai capitali assicurati.

**Responsabile Unico del procedimento,
Responsabile Servizio amministrativo avvocatura e assicurazioni**

Dott.ssa Emanuela Predelli